

## Disegno di legge

### **Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)**

#### Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)*

1. L'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 1983 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 1

#### *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento favorisce e sostiene il settore termale, anche per promuovere la salute e il benessere della popolazione, e per tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali e culturali delle aree termali.

2. In particolare la Provincia:

- a) promuove l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica del termalismo trentino e delle prestazioni erogate dalle aziende termali trentine, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari e con il sistema della ricerca medica e universitaria;
- b) sostiene il potenziamento e lo sviluppo delle stazioni termali, favorendo la loro qualificazione a livello internazionale e l'elevazione degli standard qualitativi delle strutture dell'ospitalità e dei servizi delle aree termali;
- c) sostiene lo la ricerca, lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione di nuovi prodotti cosmetici e cosmeceutici aventi come base le acque termali, i minerali e le erbe trentine;
- d) valorizza la ricerca di acque termali e di erbe a uso fitoterapeutico, nonché l'avvio di nuove fonti e stazioni termali, comprese quelle specializzate nella fitobalneoterapia;
- e) promuove le diverse funzioni del termalismo e la sua progressiva integrazione con il turismo, dall'approccio sanitario alla riabilitazione e al termalismo del benessere;
- f) promuove a tutti i livelli l'approccio alle terapie termali per la prevenzione e la soluzione di problemi sanitari, a iniziare dai bambini;
- g) promuove il termalismo e il benessere termale come fattori qualificanti dell'offerta turistica trentina, sostenendo in particolare le iniziative promosse dalle aziende termali, singole o associate, dalle aziende per il turismo d'ambito, singole o associate, e da Trentino s.p.a.;
- h) favorisce la collaborazione tra le stazioni termali trentine incentivando forme di cooperazione mirate a sviluppare il prodotto termale trentino;
- i) istituisce il marchio di qualità "Terme del Trentino", favorendo e sostenendo la certificazione di sistema qualità e ambientale delle singole stazioni termali;
- j) promuove a livello provinciale, tra i cittadini residenti in Trentino, la conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà curative delle acque e delle erbe utilizzate presso gli stabilimenti termali trentini, incentivandone la frequentazione, a fini di prevenzione, di terapia curativa e riabilitativa, di promozione del benessere psicofisico;
- k) favorisce e sostiene iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei curandi termali residenti nei Paesi dell'Unione europea verso le stazioni termali trentine;
- l) sostiene la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori - sanitari e non - del settore delle cure termali e del benessere termale."

## Art. 2

### *Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale n. 21 del 1983*

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 21 del 1983 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

#### *Piani di qualificazione delle aree termali*

1. Per migliorare il contesto ambientale e incrementare la qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi delle aree termali la Provincia promuove la stesura di piani di qualificazione delle aree termali che fanno riferimento al territorio del comune o dei comuni sui quali si colloca un'attività termale.

2. I piani possono essere presentati dai comuni, singoli o associati, o dalle aziende termali.

3. Il contenuto dei piani di qualificazione e le modalità per promuoverli sono stabiliti dal regolamento di attuazione."

## Art. 3

### *Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge provinciale n. 21 del 1983*

1. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale n. 21 del 1983 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis

#### *Marchio "Terme del Trentino"*

1. La Provincia favorisce e sostiene forme di collaborazione e cooperazione tra le aziende termali trentine, anche in collaborazione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, e tra le aziende termali e le aziende per il turismo d'ambito, anche con la collaborazione di Trentino s.p.a., finalizzate in particolare ad accrescere la notorietà e la qualificazione del settore termale nell'ambito del turismo trentino.

2. Nell'ambito delle forme di collaborazione e cooperazione la Provincia promuove l'istituzione del marchio di qualità "Terme del Trentino".

3. Il regolamento d'attuazione disciplina le procedure per istituire e modificare il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca."

## Art. 4

### *Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale n. 21 del 1983*

1. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale n. 21 del 1983 è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

#### *Regolamento di attuazione*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale approva il suo regolamento di attuazione, sentita la competente commissione del Consiglio provinciale."

Art. 5

*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con gli stanziamenti già previsti per l'attuazione della legge provinciale n. 21 del 1983.